



Regolamento sulla disciplina del Mercatino del riuso
istituito nell'ambito del "Mese dell'Ambiente"

Approvato con delibera di C.C. n. __ del 05/03/2026

Sommario

Art.1 – Disposizioni generali e riferimenti normativi	3
Art.2 – Oggetto e finalità.....	3
Art.3 – Istituzione del Mercatino.....	3
Art.4 – Doveri dell’organizzatore/gestore	3
Art.5 – Luogo destinato al Mercatino.....	4
Art.6 – Modalità di partecipazione.....	4
Art.7 – Oggetti ammessi.....	4
Art.8 – Sanzioni	4
Art.9 – Disposizioni finali	5

Art.1 – Disposizioni generali e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina il baratto, il dono, l'esposizione e la cessione tramite offerta libera su aree pubbliche di oggetti usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione, ai sensi dell'art. 7 *sexies* della legge 13 del 27/02/2009 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" e in riferimento alla legge regionale n. 19 del 23/07/2014 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale), disponendo circa l'organizzazione e lo svolgimento del Mercatino del riuso istituito nell'ambito del "Mese dell'Ambiente", d'ora in poi sinteticamente "Mercatino".
2. L'Amministrazione comunale, tramite apposito avviso pubblico, intende concedere gratuitamente un'area dedicata allo svolgimento del Mercatino del riuso ad enti ed associazioni di volontariato o di promozione sociale regolarmente costituite a norma del D. lgs. 117/2017.

Art.2 – Oggetto e finalità

1. Lo scopo del Mercatino non è il profitto, ma:
 - sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole e responsabile;
 - promuovere la nascita, la diffusione e l'utilizzo di strumenti di scambio non monetari creati dal basso;
 - promuovere una cultura del riuso e del recupero;
 - ridurre i rifiuti e, di conseguenza, il loro impatto ambientale educando ad un nuovo concetto di economia non più fondata sul puro consumismo "usa e getta" ma che vede nel recupero e riutilizzo finalità di stampo educativo, culturale, sociale ed ambientale;
 - favorire occasioni di socializzazione, reciprocità e solidarietà per la comunità.
2. Le formule che più si adattano agli scopi di cui al punto precedente sono differenti e questo regolamento prevede:
 - baratto non monetario di oggetti propri ed usati;
 - dono di oggetti propri ed usati;
 - cessione tramite offerta libera. In questo caso, il ricavato dovrà essere introitato direttamente dal soggetto promotore/gestore il quale dovrà utilizzarlo esclusivamente nei termini di cui al successivo art. 4, comma 2.

Art.3 – Istituzione del Mercatino

1. Il Mercatino viene istituito nell'ambito del "Mese dell'Ambiente", coincidente con la mensilità di giugno di ogni anno.
2. Al fine di attenuare la problematica del sovraccarico dei contenitori degli abiti usati e della conseguente ripercussione ambientale causata dall'abbandono degli indumenti nei pressi degli stessi, viene consentita ed incentivata la ripresentazione del Mercatino in prossimità della stagione autunnale e del c.d. "cambio armadio".
3. In concomitanza del Mercatino potranno essere organizzate attività collaterali, eventi speciali o laboratori creativi (ad esempio laboratori di riparazione) con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sulle pratiche virtuose di riciclo e recupero di materiali e oggetti di scarto. In tal caso, gli eventuali oneri e/o proventi, sono totalmente a carico e/o in favore del soggetto promotore/gestore.

Art.4 – Doveri dell'organizzatore/gestore

1. L'organizzatore/gestore:
 - pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e la finalità del Mercatino;
 - predispone l'apposita modulistica di partecipazione;
 - provvede all'organizzazione e assegnazione degli spazi, salvaguardando le condizioni di sicurezza;
 - assicura che i partecipanti rispettino l'area adibita alla manifestazione mantenendola pulita e riconsegnandola nello stato in cui è stata ricevuta;
 - garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte di tutti i partecipanti.

2. Il Mercatino non ha finalità di lucro pertanto, nel caso in cui venga applicata la formula dell'“offerta libera”, il ricavato dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal D. lgs. 117/2017.

3. L'organizzatore sarà il referente unico per l'Amministrazione, che declina ogni responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, anche relativamente al danneggiamento e smarrimento degli oggetti.

Art.5 – Luogo destinato al Mercatino

1. L'area individuata per la realizzazione del Mercatino è Piazza Martiri - loc. San Piero in Bagno, salvo diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.

Art.6 – Modalità di partecipazione

1. La partecipazione ai Mercatini è riservata a privati cittadini (persone fisiche maggiorenni o minorenni accompagnati da un adulto) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge, che normalmente non esercitano attività commerciale e che scambiano o vendono, in modo occasionale, beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2. Il soggetto ammesso a partecipare al Mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.

3. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione, a mero titolo esemplificativo:

- le imprese iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- coloro che vendono le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art 4, comma 2, lettera h, del D.Lgs. 114/1998;
- coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'art 2135 del cc, così come modificato dall'art 1, comma 1 del D.Lgs. 228/2001;
- coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma hobbistica come previsto dal D.Lgs. 114/98, nel D.Lgs. 59/2010, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art.7 – Oggetti ammessi

1. Durante il Mercatino è possibile scambiare/donare/cedere mediante offerta libera solo abiti, scarpe e accessori usati e di valore contenuto. Gli oggetti dovranno essere puliti, in buono stato e funzionanti.

2. Conseguentemente a quanto previsto al comma precedente, è vietato esporre/scambiare/donare: animali; prodotti alimentari; oggetti offensivi al buon costume e alla morale pubblica; oggetti di provenienza illecita; armi, materiali esplosivi e combustibili; metalli, pietre preziose, oggetti di antiquariato; articoli filatelici, numismatici e mineralogici; ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni/licenze; oggetti nuovi (con il cartellino e/o confezionati) o di recente fabbricazione, anche artigianale.

Art.8 – Sanzioni

1. Il Mercatino del riuso è soggetto, oltre che all'attività di controllo da parte dell'organizzatore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti.

2. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare l'affidamento e di disporre la decadenza della relativa autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art.9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di pubblica sicurezza.
2. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.
3. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.